



Associazione Sportiva Dilettantistica

SPORT CLUB BRIANZA

Via Cantaluppi, 656 22030 Lipomo

CF: 03210830133

Internet : www.sportclubbrianza.it

email: scb@live.it

SCB.Safeguardingoffice@gmail.com



REGOLAMENTO SAFEGUARDING POLICY PER LA TUTELA DEI TESSERATI

Approvato con Delibera d'urgenza del Presidente, del 17 maggio 2024



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	- Finalità	Pag.3
Art.2	- Ambito di applicazione	Pag.3
Art.3	- Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codici di condotta	Pag.3
Art.4	- Comportamenti rilevanti	Pag.4
Art.5	- Buone pratiche/Comportamenti da tenere	Pag.4
Art.6	- Natura delle disposizioni	Pag.5
Art.7	- Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy	Pag.5

RESPONSABILE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art.8	- Uff. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	Pag.6
Art.9	- Responsabile delle Politiche di Safeguarding	Pag.6
Art.10	- Funzioni e facoltà del Safeguarding Office	Pag.7
Art.11	- Rapporti con l'organizzazione federale	Pag.7

SEGNALAZIONI

Art.12	- Doveri di segnalazione	Pag.8
Art.13	- Tutela del segnalante e whistleblowing	Pag.8

PROCEDURE

Art.14	- Condizioni di procedibilità	Pag.8
Art.15	- Iniziative in caso di conoscenza diretta	Pag.8
Art.16	- Obbligo di riservatezza	Pag.8
Art.17	- Procedimento disciplinare	Pag.8

INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art.18	- Misure per la diffusione del presente Regolamento	Pag.9
Art.19	- Seminari informativi	Pag.9
Art.20	- Formazione obbligatoria	Pag.9
Art.21	- Sanzioni	Pag.9
Art.22	- Disposizioni finali e transitorie	Pag.9



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. La ASD Sport Club Brianza (di seguito anche solo "SCB"), in linea con le direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per ragioni di cui al d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

ART. 3 - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. SCB adotta le Linee Guida emanate dalla FIP per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, SCB ha predisposto e adottato modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società Sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione, affissi presso le sedi della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art.9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'Associazione.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l' applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art.9.



ART. 4 - COMPORTAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) L' abuso psicologico;
 - b) L' abuso fisico;
 - c) L' abuso di matrice religiosa;
 - d) Le molestie e gli abusi sessuali;
 - e) Il bullismo ed il cyberbullismo;
 - f) L' abuso dei mezzi di correzione;
 - g) L' omissione negligente di assistenza e/o incuria;
 - h) Comportamenti discriminatori.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per "*abuso psicologico*", qualsiasi atto indesiderato incluso l' isolamento, l' aggressione verbale, l' intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
 - b) per "*abuso fisico*", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado, in senso reale o potenziale, di causare lesioni o, in caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base ad età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c) per "*abuso di matrice religiosa*", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume
 - d) per "*molestie o abusi sessuali*", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
 - e) per "*bullismo o cyberbullismo*", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l' isolamento sociale del Tesserato;
 - f) per "*abuso dei mezzi di correzione*", la condotta che, transcendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.
 - g) per "*omissione negligente di assistenza*" si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
 - h) per "*comportamenti discriminatori*", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART. 5 - BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

Tesserati (Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti), Accompagnatori, Volontari, Genitori, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto, lealtà e dignità, nonché essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, indipendentemente da etnia convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Rispettare il principio di solidarietà, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza e dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo. Astenersi altresì dal creare situazioni di intimità;



- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, ansia, timore, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, di cui all'art.9;
- d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- e) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Prevedere l'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti degli atleti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagna gli atleti a casa.
- f) ottenere, in caso di atleti minorenni, l' autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l' attività sportiva non siano usualmente frequentati. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o con l'autorizzazione degli stessi.
- g) divieto per allenatori, staff e genitori, sia in allenamento sia in trasferta, di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze.
- h) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l' attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi dalla dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 6 - NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FIP, ferma restando l' integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART. 7 - CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. Tesserati (Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti), Accompagnatori, Volontari, Genitori, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione dei canali web & social SCB. Gli Organi Territoriali della Federazione: Comitati Regionali, Provinciali/Delegazioni, Società e Associazioni Sportive Affiliate, devono garantire la massima diffusione del Regolamento attraverso i loro siti internet, pagina Facebook o altro canale.



RESPONSABILI, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

ART. 8 – UFF. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, SCB ha nominato, come richiesto entro il 1° luglio 2024, un Ufficio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (*Safeguarding Office*).
2. Il Safeguarding Office è composto da un numero fra due e cinque componenti, ivi compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo fra persone di spiccata moralità e comprovata esperienza che rimarranno in carica per un quadriennio.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è nominato presso SCB il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni". Tale figura è responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) laureati in discipline sociali e/o umanistiche (psicologia e/o scienze psicologiche, scienze dell'educazione, sociologia, ecc.) preferibilmente con esperienze pregresse;
 - g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Dirigente di Associazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - h) gli sportivi in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
3. Il Responsabile vigila sulle politiche di safeguarding. In particolare:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza annuale, le politiche di safeguarding ed i risultati alla Dirigenza dell'Associazione;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Ufficio preposto FIP per le Politiche di Safeguarding;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Direttivo.
4. Il Responsabile dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.
5. Il Responsabile ha facoltà di avvalersi di esperti scelti dal Consiglio Federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.
6. Il Responsabile può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sui canali web & social di SCB ed affissa presso le sedi della medesima.



ART. 10 - FUNZIONI E FACOLTA' DEL SAFEGUARDING OFFICE

1. Il Safeguarding Office riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste, assumendo le conseguenti iniziative.
2. Il Safeguarding Office ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione, a ogni tesserato, di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza della Segreteria Organi di Giustizia FIP;
 - e) presenziare, senza dare alcun preavviso e informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - f) compiere, in via diretta o delegata, ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office ha facoltà di:
 - a) formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Direttivo per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.
5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza.
6. Il Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
7. Il Safeguarding Office può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

ART. 11 - RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. In ogni caso, SCB garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria della Procura Federale FIP.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 10 questo Ufficio rinviava fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.



SEGNALAZIONI

ART. 12 - DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano altri Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, tramite il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART. 13 - TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING

1. SCB garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale di SCB in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
4. SCB garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali.

PROCEDURE

ART. 14 - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione;
- e) ricezione di segnalazione scritta inviata a SCB, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

ART. 15 - INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding Office è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Safeguarding Office ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Office dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio, Consiglio Direttivo ed Ufficio del Procuratore Federale.
3. L'Ufficio del Procuratore Federale ed il Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

ART. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Safeguarding Office, e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti, assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART. 17 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FIP.



INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART. 18 - MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. SCB ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei Dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

ART. 19 - SEMINARI INFORMATIVI

1. SCB promuove l'organizzazione di seminari informativi.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui canali istituzionali di SCB (internet/FB/ecc.), dandone massima diffusione.

ART. 20 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e i Giudici di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con SCB o con le Affiliate nella gestione delle attività.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede un modulo di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

ART. 21 - SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti art. 3 e 4 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai già menzionati obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Dal 1° gennaio 2024, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 3 è condizione per l'affiliazione o ri-affiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. 36/2021.